

## Risposte a quesiti di lettori

*E' cambiata la documentazione in ordine al Matrimonio dopo la legge sulla documentazione amministrativa del 4 gennaio 1968?*

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 23 del 27 gennaio 1968 p. 461, è stata pubblicata la Legge 4 gennaio 1968 n. 15 «*Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme*». Molti hanno inteso che la nuova Legge consentisse di procurarsi i documenti necessari al matrimonio con la sola deposizione fatta e sottoscritta davanti all'Ufficio di Stato Civile. Questa interpretazione non è esatta in quanto la predetta Legge non accenna a riforme riguardanti i documenti per le pratiche matrimoniali, che rimangono immutate rispetto al passato. Riportiamo alcuni articoli per confermare quanto sopra: *Art. 27* «salvo quanto previsto negli *art. 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19* nulla è innovato alle norme del Regio Decreto 9 luglio 1939 n. 1238 concernenti la presentazione dei documenti necessari per la celebrazione del matrimonio...». *L'art. 11* di questa Legge regola il rilascio del certificato plurimo: un solo certificato in cui viene segnata la residenza, la cittadinanza e lo stato civile (celibe, vedovo o coniugato) dell'interessato: «Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti, stati e qualità personali concernenti la stessa persona debbono essere contenute in un unico documento». Viene quindi confermata la necessità dell'atto integrale di nascita. Per procurarselo gli interessati si rivolgeranno al Comune in cui sono stati registrati.

In caso di perimento dei documenti si ricorrerà al Tribunale di Giurisdizione presso il quale è conservato il duplicato. Se il documento fosse irreperibile anche presso quella sede, si potrà ricorrere ad un atto notorio con 5 testimoni da farsi in Pretura (cfr. «Ordinamento dello stato civile» *art. 97* «...lo sposo che si trova nella impossibilità di presentare l'atto di nascita può supplirvi con un atto di notorietà formato davanti al pretore del luogo ove è nato o risiede. L'atto di notorietà deve contenere la dichiarazione giurata di cinque testimoni ancorché parenti degli sposi, nella quale essi devono indicare il nome, il cognome, la professione,

la residenza dello sposo e dei suoi genitori se conosciuti, il luogo della nascita, l'età, la cittadinanza, e infine le cause per cui non può essere prodotto l'atto di nascita, nonché le circostanze relative alla conoscenza che ciascun testimone ha delle fatte dichiarazioni »).

Onde evitare le possibilità di un falso interviene la legge penale con gli articoli 483 e 492. *Art. 483: Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.* «Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a 2 anni » (vedi pure *art. 495 C.P.*). *Art. 492: Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.* «Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge, tengano luogo degli originali mancanti ». Ha inoltre vigore l'*art. 26* di questa stessa legge. *Art. 26: Sanzioni penali.* «Le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tale effetto l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'*Art. 20* sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale. Inoltre ove i reati indicati nel precedente comma siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il Giudice nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai Pubblici Uffici o dalla professione o arte. Il Pubblico Ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti, ammonisce chi sottoscrive la Dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità. Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti, e documenti originali, e le copie autentiche contemplate dalla presente legge ».

MONS. SPADA